

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 1-AR

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **VIETTI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

TRASMessa DAL TRIBUNALE DI FERRARA

il 20 giugno 1994

Presentata alla Presidenza il 17 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La deliberazione in materia di insindacabilità *ex* articolo 68 primo comma della Costituzione all'esame della Camera presenta aspetti notevolmente problematici sia sul piano sostanziale che su quello procedimentale.

La vicenda è abbastanza nota, avendo avuto ampia eco sui mezzi di informazione. Essa trae origine da una campagna pubblicitaria nell'ambito della quale l'industriale Benetton, allora parlamentare, si fece ritrarre nudo per reclamizzare i suoi prodotti. Il collega Sgarbi, per polemizzare con Benetton, uomo notoriamente facoltoso, che, tuttavia, denunciava un reddito imponibile inferiore a quanto da lui pagato come imposta, si fece, a sua volta, ritrarre nudo per la rivista « *L'Espresso* ».

Questa provocazione del collega Sgarbi, finalizzata a denunciare il fenomeno dell'evasione fiscale, provocò la anticipata risoluzione del rapporto di collaborazione che lo legava ad alcune testate del gruppo Monti. Quale reazione a tale atto, avvertito come un « licenziamento politico », il collega Sgarbi polemizzò, nella sua nota rubrica televisiva, con tre dirigenti del gruppo, Di Bella, Canè e Riffeser che accusò di agire per conto della loggia massonica P2 (tra l'altro il collega affermò: « Senza volerlo sono una vittima della P2 ... la mia cacciata l'ha decisa Di Bella. È una cacciata della P2 ... »).

Da questo fatto sono derivati due procedimenti giurisdizionali in ciascuno dei quali è stata sollevata la questione della applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La presente relazione, seppure riferita formalmente al doc. IV-ter, n. 1, è redatta in termini sostanzialmente analoghi a quelli del doc. IV-ter, n. 8-A, considerata l'affinità e per alcuni aspetti la coincidenza della materia.

Il primo documento (doc. IV-ter, n. 1) si riferisce ad un procedimento civile, pendente presso il Tribunale di Ferrara, pro-

mosso da Franco Di Bella, Gabriele Canè e Andrea Riffeser che hanno convenuto in giudizio il collega Sgarbi chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalle sue affermazioni. Il secondo (doc. IV-ter, n. 8) è un procedimento penale per diffamazione pendente presso il Tribunale di Roma, originato da una querela sporta da Franco Di Bella.

Per quanto riguarda il primo di questi procedimenti, la Giunta per le autorizzazioni a procedere già ebbe a pronunciarsi in merito nella seduta del 23 luglio 1994: in quella occasione, dopo ampio dibattito, essa deliberò di riferire all'Assemblea nel senso della non riconducibilità delle affermazioni del collega Sgarbi alla prerogativa dell'insindacabilità. L'Assemblea, poi, nella seduta del 14 settembre 1994 rinviò la questione alla Giunta essendo per lo stesso fatto pendente il citato procedimento penale presso il Tribunale di Roma, al fine di consentire una unitaria valutazione della vicenda.

Le due questioni sono state quindi esaminate nella seduta della Giunta del 13 ottobre 1994. In questa occasione, la Giunta ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso della riconducibilità dei fatti descritti alla prerogativa dell'insindacabilità.

La valutazione della vicenda è evidentemente molto problematica. È stato osservato che si è al limite della prerogativa dell'insindacabilità, in quanto il fatto scatenante di tutta la vicenda, cioè l'essersi il collega Sgarbi fatto fotografare nudo per polemizzare con il senatore Luciano Benetton e per richiamare l'attenzione, con la sua provocazione, sulla evasione fiscale e la conseguente anticipata risoluzione del suo rapporto di collaborazione con il gruppo Monti, è un fatto *lato sensu* politico poiché riconducibile ad una polemica politica; tuttavia tale fatto sembrerebbe sfociare in una vicenda personale, privata,

cioè nella risentita reazione al suo « licenziamento ».

Tuttavia, è sembrato alla Giunta che i comportamenti addebitati al collega Sgarbi si possano ricondurre nella prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Secondo la giurisprudenza della Giunta che si va consolidando, infatti, l'insindacabilità « copre » tutta l'attività *lato sensu* politica del parlamentare, essendo indifferente che essa si svolga al di fuori delle sedi parlamentari.

Poiché in questo caso il fatto scatenante è, come si è detto, riconducibile all'attività politica *lato sensu* intesa del collega e poiché le espressioni addebitategli fanno riferimento ad una ritorsione a sfondo politico di cui egli si è sentito vittima, sembra che si possano rinvenire i presupposti per l'applicazione al fatto oggetto di esame della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione.

A questo punto, occorre soffermarsi su una questione di natura procedurale.

I documenti IV-ter, n. 1 e n. 8 hanno un oggetto parzialmente coincidente.

Il documento n. 1, infatti, si riferisce a tre cause promosse contro il deputato Sgarbi in sede civile dai sigg. Francesco Di Bella, Gabriele Canè e Andrea Riffeser iscritte rispettivamente ai nn. 942, 943 e

944 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Ferrara.

La causa iscritta al n. 942 si riferisce, in particolare, ai medesimi fatti per cui è in corso il procedimento penale di cui al documento IV-ter, n. 8.

Poiché la deliberazione della Camera ha ad oggetto la valutazione del fatto, la Giunta ha ritenuto opportuno evitare il rischio di una violazione del principio del *ne bis in idem*, violazione che si verificerebbe ove la Camera votasse sulla riconducibilità alla prerogativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sia dei fatti per cui è in corso la causa n. 942 presso il Tribunale di Ferrara sia dei fatti per cui è in corso il procedimento penale di cui al documento IV-ter, n. 8 presso il Tribunale di Roma.

La decisione sulla causa 942 (caso Di Bella — procedimento civile di cui al doc. IV-ter, n. 1) può ritenersi assorbita dalla deliberazione sul documento IV-ter n. 8.

In ordine al procedimento di cui al doc. IV-ter, n. 1, fatta tale precisazione, la Giunta propone che l'Assemblea dichiari che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Michele Giuseppe VIETTI, *Relatore*

